

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Ufficio tfI - Ambito territoriale per la provincia di Roma III Unità Operativa – Scuola secondaria di I e II grado

tfia Frangipane, 41 – 00184 Roma - sito: http://www.atpromaistruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato

con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;

VISTO il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico;

VISTA

VISTO

VISTO il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di

supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

l'O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e

del personale educativo;

il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle "Modalità e termini di presentazione delle istanze" per l'inserimento nelle graduatorie

provinciali e di istituto;

VISTA la domanda della Sig. ra BOZZOLI ROSSELLA di inserimento nelle GPS per la classe B020 per la provincia di Roma con la quale la docente chiedeva ed otteneva di essere inserito nella fascia I° - fascia di pertinenza dei docenti abilitati - con riserva, in virtù del provvedimento giurisdizionale – TAR del Lazio – n. 11206/2019, pubblicato il 23/09/2019 – ricorso n. 8228 del 2019;

VISTO

L'O.M. n. 60 del 10/07/2020 art.8, commi 7-8-9 e 10 nella parte in cui si stabilisce che " In caso di esito negativo della verifica, il D.S. che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7 commi 8, 9 e 10 ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante";

VISTO

il decreto di esclusione dalla I° fascia GPS, a firma del Dirigente Scolastico dell'IPSSAR"VINCENZO GIOBERTI", relativo alla docente BOZZOLI ROSSELLA, in quanto "Non in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso secondo la normativa vigente di cui all'allegato A/5, poiché il provvedimento giurisdizionale - TAR del Lazio-n. 11206/2019, pubblicato il 23/09/2019, indicato quale titolo di accesso, era considerato valido per le graduatorie ad esaurimento e per la prima fascia delle graduatorie d'istituto".

RITENUTO

altresì che il suindicato provvedimento giurisdizionale statuisce chiaramente nella parte motiva quanto segue: "È vero che la mancata presentazione della domanda in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie per il personale docente comporta, testualmente, sulla base di ciò che dispone l'art 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 97 del 2004, la cancellazione dalle G.A.E. Nondimeno, tale conseguenza non è assoluta bensì temperata dalla riconosciuta possibilità di domandare, in occasione degli aggiornamenti successivi a quello in cui è stato disposto il depennamento ed entro il termine previsto per l'aggiornamento stesso, il reinserimento. Non a caso l'interessato, una volta reinserito, recupera il «punteggio conseguito all'atto della cancellazione». Tale impostazione ermeneutica non contrasta con la qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie stesse, dal momento che il re-ingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria, atteso che gli inserimenti "ex novo" sono da ritenersi ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge (e che qui non assumono rilievo)".

CONSIDERATO

l'aspirante BOZZOLI ROSSELLA, nata nel 1990 - e minorenne nell'anno 2005/06 anno dal quale "la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione" dell'Università e della ricerca" - a seguito di apposito controllo, non risulta inserita nella base informativa storica del SIDI per quanto attiene alla iscrizione in GAE;

CONSIDERATO

la Sig.ra BOZZOLI ROSSELLA **non aveva dunque titolo per procedere nel giudizio definito con la sopracitata sentenza n.11206 del 2019** in quanto il medesimo provvedimento richiedeva espressamente una precedente iscrizione nelle GAE, che la docente non ha, come presupposto necessario per avere diritto ad un RE-INGRESSO nelle predette graduatorie

nel caso di cancellazione per mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione di un pregresso aggiornamento delle medesime;

RITENUTO

la sentenza n. 11206 del 2019 non ha alcuna efficacia in favore della docente BOZZOLI ROSSELLA in particolare in merito alla sua permanenza in I° fascia GPS;

VISTO

il Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma;

VISTO

l'art 3 comma 6 lettera a) dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 nel quale si precisa che : " la prima fascia è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione";

VISTO

l'art 6 e 7 dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020;

RITENUTO

la docente BOZZOLI ROSSELLA non è in possesso del predetto titolo abilitativo per la classe di concorso B020 che legittimi la sua permanenza in I° fascia GPS e II° fascia delle Graduatorie di Istituto.

TANTO

premesso

DISPONE

A rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma, <u>l'esclusione della docente BOZZOLI ROSSELLA (04.03.1990 - AV)</u>, codice fiscale BZZRSL90C44A509F, dalla I° fascia delle GPS per la classe B020 e dalla II° fascia delle Graduatorie di Istituto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia;
- Alla docente interessata:
- All'Albo on-line